



TRIBUNALE DI UDINE

2^a sezione civile

Il Tribunale di Udine, composto dai sigg.ri magistrati:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice rel.
dott. Gianmarco Calienno	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso ex art. 161, comma 6°, legge fall., depositato in data 31/10/2019 da **Giorgio ORLANDI**, titolare dell'impresa individuale "**Macelleria Orlandi di Orlandi Giorgio**", con sede in Martignacco, via Tiberio Deciani n° 15, con l'avvocata Nunzia Barra;

vista l'ulteriore documentazione depositata il 18/11/2019, in riscontro al provvedimento interlocutorio del 7/11/2019;

considerato che dai bilanci degli ultimi esercizi e da quanto esposto in ricorso risultano sussistenti le condizioni di ammissibilità desumibili dagli artt. 1, 160, 161 e 163 legge fall., giacché:

a) il ricorrente è imprenditore commerciale e non risulta la sussistenza delle condizioni di esenzione dal fallimento previste dall'art. 1, comma 2°, legge fall.;

b) il ricorrente assume di versare in stato di crisi, concetto nel quale in ogni caso è ricompreso – ai sensi dell'art. 160, comma 3°, legge fall. – anche lo stato di insolvenza;

c) il ricorso è ora corredato dal deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre



esercizi e da un elenco nominativo sostanzialmente completo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, unica documentazione di cui è necessario il deposito nella prima fase;

ritenuto che, verificati i presupposti di cui ai precedenti punti a), b) e c), il termine richiesto dall'imprenditore per il deposito del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 deve essere concesso dal Tribunale, essendo rimesso al giudizio del Tribunale l'esame in ordine alla sussistenza di "giustificati motivi" solo in ipotesi di richiesta di proroga del termine concesso, salvo il caso di abuso dello strumento processuale, caso di cui, allo stato, non si ha motivo di supporre la sussistenza;

rilevato che il ricorrente non risulta avere proposto analoga domanda con riserva nel biennio precedente;

ritenuto congruo concedere il termine di 75 giorni, in mancanza di una specifica diversa richiesta del ricorrente;

ritenuto che si ravvisa, allo stato, l'opportunità della nomina immediata del commissario del giudiziale, in quanto il ricorrente sta continuando a svolgere la sua attività commerciale, che deve essere adeguatamente monitorata in pendenza della automatica protezione dalle azioni individuali che i creditori avrebbero potuto avviare e che alcuni creditori hanno già effettivamente avviato;

visto l'art. 161, commi 6° e 10°, legge fall.;

P.Q.M.

fissa termine al 14/1/2020 per la presentazione della proposta, del piano, della restante documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell'art 161 legge fall. e comunque della documentazione resa necessaria dalla proposta che in concreto verrà presentata;

nomina commissario giudiziale il dott. Alessandro Paolini, con studio in



Tolmezzo, via del Din n° 10/B (C.F. PLNLSN66M07L195D);

dispone, ai sensi dell'art. 161, comma 8°, legge fall., che l'imprenditore informi il Tribunale con periodicità mensile (e, quindi, la prima volta entro il 30/11/2019) in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, avvisando che in caso di violazione di tali obblighi, si applica l'art. 162, commi 2° e 3°, legge fall.;

delega sin d'ora il dott. Andrea Zuliani per la vigilanza sul rispetto degli obblighi informativi periodici, per eventuali audizioni della ricorrente e per riferire in camera di consiglio.

Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 21/11/2019.

Il Presidente.

(dott. Francesco Venier)

